

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI GESTIONALI IN SANITÀ - IN.GE.SAN.

Allegato all'atto costitutivo del 04 giugno 2019

ART.1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI GESTIONALI IN SANITÀ" più avanti per semplicità chiamata brevemente "Associazione" o "IN.GE.SAN.".
2. La sede legale dell'Associazione è fissata presso la LIUC - Università Cattaneo, Corso Matteotti 22, Castellanza, Varese.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART.2 SCOPO - ATTIVITÀ ASSOCIATIVE - DEFINIZIONI

1. L'Associazione si pone come *mission* quella di essere il punto di aggregazione per la figura professionale dell'Ingegnere Gestionale che opera nel Settore Sanitario, dandone un riconoscimento formale e istituzionale. L'Associazione vuole essere il luogo per il confronto su competenze e problematiche quotidiane, il *networking*, la condivisione di *best practice* e la formazione su temi specifici al fine di accrescere le competenze scientifiche, tecniche e organizzative. L'Associazione non ha scopo di lucro e non ha un orientamento politico o confessionale.

2. Le principali attività che contraddistinguono l'Associazione sono:

- a) la diffusione e il monitoraggio delle tecniche nel campo dell'Ingegneria Gestionale in Sanità e dei relativi risultati ottenuti;
- b) il supporto nell'orientamento della formazione degli Ingegneri Gestionali, sia prima e soprattutto dopo la laurea, al fine di migliorare la preparazione dei professionisti che sono già inseriti, o vogliono inserirsi in Sanità;
- c) l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a eventi formativi di aggiornamento, accrescimento e condivisione delle proprie competenze nel campo dell'Ingegneria Gestionale (p.e. convegni, *meeting*, *workshop*, seminari e conferenze), anche per professionisti in Sanità non Ingegneri;
- d) la promozione di progetti di ricerca su temi specifici da condurre nelle realtà locali;
- e) la costituzione e la partecipazione a gruppi di lavoro su problematiche lavorative quotidiane e comuni;
- f) la collaborazione con enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, scientifici, tecnici per il perseguimento dei propri obiettivi;
- g) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni a scopo sia divulgativo sia scientifico;
- h) la partecipazione a Bandi pubblici e privati sia nazionali sia internazionali.

L'Associazione potrà mettere in campo le attività economiche che si riterranno necessarie e/o opportune al raggiungimento del proprio scopo, le quali dovranno mantenere una dimensione marginale rispetto agli scopi dell'Associazione, e dovranno essere strumentali e finalizzate al perseguimento degli stessi.

3. Si definisce "Ingegnere Gestionale in Sanità" il professionista che partecipa alla cura della salute migliorandone le *performance* attraverso una puntuale gestione delle nuove tecnologie e l'ottimizzazione di risorse e processi all'interno del contesto sanitario, esercitando, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- il monitoraggio delle *performance* aziendali e delle risorse impiegate;
- la gestione delle risorse e degli *asset* ospedalieri come sale operatorie, piattaforme ambulatoriali, letti di degenza, ecc.;
- l'ingegnerizzazione e la re-ingegnerizzazione dei processi nonché il *lean management*;
- la pianificazione e il controllo di gestione;
- l'analisi delle diverse opportunità di investimento;
- la gestione dei processi produttivi e dei sistemi logistici integrati e automatizzati;
- il *project management*;
- l'approvvigionamento dei materiali e le scelte di *outsourcing*;

- la gestione dell'innovazione e la scelta delle tecnologie e la loro integrazione (p.e.: HTA - *Health Technology Assessment*);
- la progettazione e la gestione dei flussi di informazioni e dei sistemi informativi integrati;
- la definizione del piano strategico aziendale.

ART.3 SOCI - MODALITÀ DI ACCESSO - RECESSO ED ESCLUSIONE

1. I soci dell'Associazione apparterranno ad una delle seguenti categorie:

1. **Soci Fondatori**: chiunque abbia partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, di cui sette sono membri del primo Consiglio Direttivo.
2. **Soci Ordinari** con le seguenti sottocategorie:
 - = **Junior**: chiunque eserciti attività inerenti l'Ingegneria Gestionale in Sanità, in possesso della Laurea in Ingegneria Gestionale oppure della Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria Gestionale e di contratti di qualsiasi tipologia in ambito sanitario o socio-sanitario per meno di tre anni.
 - = **Senior**: chiunque eserciti attività inerenti l'Ingegneria Gestionale in Sanità, in possesso della Laurea in Ingegneria Gestionale oppure della Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria Gestionale e di contratti di qualsiasi tipologia in ambito sanitario o socio-sanitario per più di tre anni.
3. **Soci Onorari**: chiunque si sia distinto per particolari meriti o abbia promosso attività di rilievo nell'ambito dell'Ingegneria Gestionale in Sanità, su nomina del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'importo delle quote associative per ciascuna Categoria. Il Socio Onorario non versa alcuna quota associativa.

3. Chi intende diventare Socio dell'Associazione dovrà presentare una domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e inviata a mezzo *mail*, via posta o *brevi manu*; il Consiglio Direttivo delibererà l'accettazione, previa verifica del soddisfacimento dei requisiti stabiliti e del versamento della quota associativa. L'adesione si intende rinnovata di anno in anno col pagamento della quota associativa, salvo diversa comunicazione.

4. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

5. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive quando la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo; il socio dimissionario, a meno di grave impedimento, deve comunque rispettare le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

6. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa con delibera del Consiglio Direttivo. In particolare il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

7. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato con comunicazione del Presidente mediante *mail* con notifica di lettura.

ART.4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun socio ha i diritti di:

- a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun socio ha i doveri di:
- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART.5 ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

2. Le cariche sociali sono a titolo gratuito e prevalentemente elettive.

ART.6 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è formata da tutti i soci dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno, in presenza o eventualmente anche in via telematica, quando si delibera e si formulano direttive sull'andamento generale dell'Associazione, nonché si approva il bilancio consuntivo e il preventivo finanziario. Possono inoltre essere convocate altre Assemblee dal Presidente su specifica richiesta del Consiglio Direttivo oppure su richiesta da parte di un terzo dei soci.

2. Ogni socio ha diritto a un voto purché sia in regola con il versamento della quota sociale. I soci che non hanno versato la quota associativa non hanno diritto di voto in Assemblea e non potranno usufruire dei servizi e delle attività dell'Associazione.

3. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio; ogni delegato non può rappresentare più di un socio.

4. L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima, con comunicazione del Presidente mediante messaggio di posta elettronica con notifica di lettura, che indicherà data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza e in cascata, dal vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo presente.

5. L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

6. L'Assemblea ordinaria ha i compiti di:

- a) eleggere i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i soci senior;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- f) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7. L'Assemblea straordinaria ha i compiti di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

8. Alla fine di ogni Assemblea è redatto un verbale depositato poi sia nella sede organizzativa dell'Associazione, nonché trasmesso a tutti i soci mediante messaggio di posta elettronica con notifica di lettura.

9. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

10. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

11. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART.7 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove soci, due nominati dalla Scuola di Ingegneria della LIUC - Università Cattaneo e sette eletti dall'Assemblea dei Soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

2. Ogni membro resta in carica per tre anni e non può rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi. Quando un membro nel corso del mandato cessa la partecipazione al Consiglio, si procede alla surroga attingendo alla lista dei non eletti. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, il consiglio decade e si procede a nuova elezione.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso via mail con notifica di lettura, recante giorno, ora luogo e ordine del giorno, inviato almeno 10 giorni prima della seduta. Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno semestrale.

4. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione esecutiva ordinaria e straordinaria, anche di carattere economico, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nomina il Segretario e il Tesoriere;
- c) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- d) amministra curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- e) predispone gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione;
- f) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo con il programma delle attività e il bilancio consuntivo;
- g) fissa l'ammontare della quota sociale annuale;
- h) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- i) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;
- j) accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
- k) delibera in merito all'esclusione di soci;
- l) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- p) nomina, all'occorrenza, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- q) delega compiti e funzioni a uno o più componenti dell'Organo stesso;
- r) assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presenti il 50% + 1 dei consiglieri, eventualmente anche in via telematica; il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; non si prevede delega per i componenti non presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne svolge temporaneamente le funzioni.

ART.8 PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione anche dal punto di vista legale. Egli convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi membri un Vice-Presidente, che resta in carica per una durata pari a quella del Consiglio Direttivo, con possibilità di rielezione. Compito del Vicepresidente è quello di assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.9 SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci.

2. È responsabile delle attività di segreteria, coordina le procedure relative alle domande di ammissione all'Associazione e al cambio di Categoria, riferendo al Consiglio Direttivo cui spettano le decisioni finali. Inoltre raccoglie il parere del Direttivo e lo espone all'Assemblea per l'approvazione.

3. Partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto a meno che non ne sia un membro eletto.

ART.10 TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci.

2. Su delega del Presidente, effettua il pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo dall'Associazione, nonché cura il patrimonio e i fondi economici dell'Associazione (compresa la riscossione delle quote associative). Inoltre, predispone annualmente il bilancio consuntivo e il preventivo.

3. Partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto a meno che non ne sia un membro eletto.

ART.11 PATRIMONIO - ENTRATE ASSOCIATIVE

1. Il patrimonio dell'Associazione, la cui gestione è onere del Presidente e del Tesoriere attraverso conti correnti, è costituito:

- a) dagli eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, acquisiti per perseguire gli scopi dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le sue risorse economiche per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi o finanziamenti di Enti pubblici;
- c) dai contributi o sponsorizzazioni di Enti privati;
- d) dal reddito del patrimonio;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

- f) dai proventi delle eventuali attività commerciali e produttive dell'Associazione, che devono comunque essere di rilevanza marginale rispetto alle attività svolte per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - g) da ogni altra entrata economico-finanziaria, purché correlata con gli scopi dell'Associazione;
 - h) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - i) entrate derivanti dalla partecipazione a Bandi e progetti, nazionali e internazionali.
3. Non possono essere ricevuti dall'Associazione contributi che ne condizionino l'autonomia, l'attività e le finalità.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo per i casi imposti dalla legge. Eventuali utili saranno reinvestiti nelle attività associative.
5. L'anno sociale e finanziario segue l'anno solare dal primo di gennaio e si conclude il 31 dicembre. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea dovrà ratificare il preventivo finanziario dell'anno in corso ed approvare il bilancio consuntivo di quello precedente, opportunamente pubblicati nell'area riservata ai soci del sito internet e nella sede organizzativa.

ART.12 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di estinzione dell'Associazione nei casi previsti dalla legge o decisa sulla base di quanto previsto nel presente statuto, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio residuo.

ART.13 CONTENZIOSI

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 28/2010.

2. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

ART.14 RINVIO

1. Per tutto quello che non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia in materia di associazionismo.

Castellanza, 04 giugno 2019

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

			
			
			